



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PORTO GARIBALDI

ORDINANZA N° 23/2004

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Garibaldi,

CONSIDERATO che il porto di Porto Garibaldi è a prevalente vocazione peschereccia e che tale attività costituisce la più importante fonte di lavoro in ambito portuale,

VERIFICATO che il porto canale e le sue strutture non consentono soluzioni di continuità con il traffico urbano e la viabilità cittadina,

ACCERTATO che l'intensità del traffico veicolare nella banchina Nord confinante con le Vie Matteotti e Caduti del Mare, a causa della presenza della flotta peschereccia e delle relative operazioni di carico/scarico del pescato in determinati periodi del giorno, costituisce pericolo per la pubblica incolumità,

VALUTATA l'attuale ubicazione e potenzialità delle aree nelle quali è possibile la sosta e la circolazione di autoveicoli in genere adibiti al trasporto del pescato, nonché la necessità di riservare idonei spazi per lo spostamento e la collocazione dei carrelli elevatori, fork-lifts e nastri trasportatori elettromeccanici utilizzati per la caricazione delle cassette di pescato,

RITENUTO necessario individuare gli spazi di banchina portuale da utilizzare per l'ormeggio delle unità trasporto passeggeri,

CONSIDERATE le esigenze da rendere disponibili idonee aree di ormeggio da destinare all'attività delle unità da diporto esercitanti la locazione/noleggio e operanti nel porto di Porto Garibaldi,

RITENUTO necessario individuare tratti di banchina da destinare all'ormeggio delle unità navali delle FF.AA. e di altre Forze di Polizia dislocate a Porto Garibaldi, nonché tratti di banchina utili all'ormeggio temporaneo o di emergenza nonché tratti di banchina da destinare all'ormeggio di unità che effettuano operazioni di bunkeraggio da autobotte,

VISTI gli articoli 17, 30, 62, 64, 71 e 81 del Cod. Nav. E gli articoli 59, 65 e 67 Reg. Cod. Nav.,

VISTA l'ordinanza del Sindaco di Comacchio n° 05/99 con la quale è stata regolamentata la vendita di piccoli quantitativi di prodotti della pesca dal pescatore al venditore al minuto o al consumatore,

VISTE le proprie Ordinanze n° 22/93 del 02.08.1993, 08/94 del 30.04.1994, 01/95 del 19.01.1995, 05/95 del 07.03.1995, 33/95 del 27.09.1995, 13/96 del 23.05.1996, 18/97 del 10.05.1997, 03/98 del 27.01.1998, 10/98 del 21.04.1998 e 31/98 del 10.07.1998,

VISTO il foglio n° 127/c/AC in data 18.12.1997 della Sezione Doganale di Porto Garibaldi, relativo alla rettifica degli spazi doganali,

VISTO l'articolo 6 comma 7 del C.d.S. e l'articolo 8 del Reg. C.d.S.,

RITENUTO opportuno tutelare l'incolumità di persone e cose nonché garantire l'igiene e la salute pubblica,

CONSIDERATO che, al fine di agevolare la conoscenza delle ordinanze in vigore, si ritiene opportuno accorpare tutte le disposizioni sinora emanate in materia di utilizzo delle banchine Nord e Sud in un'unica ordinanza, anche alla luce di nuovi elementi di fatto e di diritto nel frattempo sopravvenuti,

ORDINA:

CAPO I – “Norme per l'accesso, la circolazione, la sosta e l'utilizzazione in genere delle banchine – PORTO GARIBALDI”.

TRATTO DI BANCHINA COMPRESO TRA IL FANALE VERDE DI INGRESSO IN PORTO FINO ALLA FINE DELLA DARSENA LATO PORTO GARIBALDI

Nel tratto di banchina compreso tra il fanale verde di ingresso in porto fino alla fine della darsena lato Porto Garibaldi è vietato l'ormeggio a qualsiasi tipo di unità.

TRATTO DI BANCHINA COMPRESO TRA LA FINE DELLA DARSENA LATO PORTO GARIBALDI FINO ALL'ALLINEAMENTO DELLA RECINZIONE LATO OVEST DI VIA GARIBALDI.

Il tratto di banchina compreso tra la fine della darsena lato Porto Garibaldi fino all'allineamento con Via Garibaldi, è riservato all'ormeggio delle Unità delle FF.AA..

TRATTO DI BANCHINA COMPRESO TRA L'ALLINEAMENTO DELLA RECINZIONE LATO OVEST DI VIA GARIBALDI E L'ALLINEAMENTO DELLA RECINZIONE LATO EST DEL NUMERO CIVICO 34 DI VIA CADUTI DEL MARE (INDICATO DALLA LETTERA “A” SULL'ALLEGATA PLANIMETRIA)

ARTICOLO 1

Il tratto di banchina compreso tra l'allineamento di Via Garibaldi fino all'allineamento della recinzione lato est del numero civico 34 di Via Caduti del Mare, è destinato all'ormeggio delle unità adibite al trasporto passeggeri, ad eccezione del tratto di banchina adibito al servizio di traghetto di Porto Garibaldi – Lido degli Estensi, regolato da apposita Ordinanza.

ARTICOLO 2

E' fatto obbligo agli Armatori/Comandanti delle unità suddette di utilizzare per i movimenti di imbarco e sbarco di passeggeri le passerelle di bordo e di illuminare, quando necessario, i relativi punti di imbarco/sbarco con appositi riflettori orientabili.

ARTICOLO 3

E' fatto obbligo agli Armatori/Comandanti delle suddette unità di tenere ben visibile a bordo apposito cartello a sfondo bianco con evidenziato in rosso la/le portata/e massima di passeggeri (eventualmente suddivise per periodi).

ARTICOLO 4

La pulizia delle banchine e degli spazi portuali destinati a tali operazioni è a carico degli Armatori delle unità.

ARTICOLO 5

I Comandanti delle unità utilizzanti prodotti ittici da destinare a "pastura", normalmente contenuto nelle c.d. "fitte", che dovrebbe essere custodito a bordo, devono curare che lo stesso venga isolato in apposito contenitore asettico a tenuta stagna, in locale riparato e non accessibile dall'esterno. Qualora non siano disponibili a bordo i suddetti contenitori, le fitte devono essere immerse nelle acque del porto canale di Porto Garibaldi. E' fatto assoluto divieto di collocare le fitte a cielo aperto, sulla banchina del porto o rizzate sulle paratie delle unità all'ormeggio.

TRATTO DI BANCHINA COMPRESO TRA L'ALLINEAMENTO DELLA RECINZIONE LATO EST DEL NUMERO CIVICO 34 DI VIA CADUTI DEL MARE FINO ALL'ALLINEAMENTO DELLA RECINZIONE DEL LATO OVEST – NUMERO CIVICO 52 DI VIA CADUTI DEL MARE - (INDICATO DALLA LETTERA "B" SULL'ALLEGATA PLANIMETRIA)

ARTICOLO 6

Il tratto di banchina compreso tra l'allineamento della recinzione lato est del numero civico 34 di Via Caduti del Mare fino all'allineamento della recinzione del lato ovest, ovvero fino al numero civico 52 di Via Caduti del Mare, è destinato all'ormeggio dei MM/PP che effettuano la pesca con "RETI DA POSTA".

ARTICOLO 7

E' sempre vietata l'occupazione della banchina con materiali ed attrezzi vari per la vendita al minuto.

TRATTO DI BANCHINA COMPRESO TRA L'ALLINEAMENTO DELLA RECINZIONE LATO OVEST DEL NUMERO CIVICO 52 DI VIA CADUTI DEL MARE FINO AL NUMERO CIVICO 58 DI VIA CADUTI DEL MARE (INDICATO DALLA LETTERA "C" SULL'ALLEGATA PLANIMETRIA)

ARTICOLO 8

Il tratto di banchina compreso tra l'allineamento della recinzione lato ovest del numero civico 40 di Via Caduti del Mare fino al numero civico 58 di Via Caduti del Mare è destinato alla unità che effettuano pesca a "STRASCICO".

ARTICOLO 9

E' vietato l'abbandono e/o il deposito di qualunque oggetto, attrezzo o strumento che possa ostacolare o impedire il passaggio pedonale e le operazioni di movimentazione del pescato.

TRATTO DI BANCHINA COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 58 DI VIA CADUTI DEL MARE FINO ALL'ALLINEAMENTO DELLA RECINZIONE LATO OVEST DEL NUMERO CIVICO 60 (INDICATO DALLA LETTERA "D" SULL'ALLEGATA PLANIMETRIA)

ARTICOLO 10

Il tratto di banchina compreso tra il numero civico 58 di Via Caduti del Mare fino all'allineamento della recinzione lato ovest del numero civico 60 di Via Caduti del Mare è destinato alla unità che effettuano pesca "VOLANTE".

TRATTO DI BANCHINA COMPRESO TRA L'ALLINEAMENTO DELLA RECINZIONE LATO OVEST DEL NUMERO CIVICO 60 DI VIA CADUTI DEL MARE FINO ALL'ALLINEAMENTO DELLA RECINZIONE LATO OVEST DEL NUMERO CIVICO 62 DI VIA CADUTI DEL MARE (INDICATO DALLA LETTERA "E" SULL'ALLEGATA PLANIMETRIA)

ARTICOLO 11

Il tratto di banchina compreso tra l'allineamento della recinzione lato ovest del numero civico 60 di Via Caduti del Mare fino all'allineamento della recinzione lato ovest del numero civico 62 di Via Caduti del Mare è destinato al Rifornimento Carburante AGIP. E' vietato l'ormeggio di unità non impegnate in operazioni di bunkeraggio in qualsiasi orario diurno e notturno.

TRATTO DI BANCHINA COMPRESO TRA L'ALLINEAMENTO DELLA RECINZIONE LATO OVEST DEL NUMERO CIVICO 62 DI VIA CADUTI DEL MARE FINO ALL'ALLINEAMENTO DEL CORDOLO STRADALE LATO OVEST DI VIA TEANO (INDICATO DALLA LETTERA "F" SULL'ALLEGATA PLANIMETRIA)

ARTICOLO 12

Il tratto di banchina compreso tra l'allineamento del fabbricato lato ovest del numero civico 8 di Via Matteotti fino all'allineamento del cordolo stradale lato ovest di Via Teano è destinato alle unità che effettuano pesca "A VOLANTE".

TRATTO DI BANCHINA COMPRESO TRA L'ALLINEAMENTO DEL CORDOLO STRADALE LATO OVEST DI VIA TEANO FINO ALL'ALLINEAMENTO DEL FABBRICATO LATO OVEST DEL NUMERO CIVICO 54 DI VIA MATTEOTTI (INDICATO DALLA LETTERA "G" SULL'ALLEGATA PLANIMETRIA)

ARTICOLO 13

Il tratto di banchina compreso tra l'allineamento del cordolo stradale lato ovest di Via Teano fino all'allineamento del fabbricato lato ovest del numero civico 54 di Via Matteotti, è destinato alla unità che effettuano pesca "A STRASCICO".

ARTICOLO 14

TRATTO DI BANCHINA COMPRESO TRA L'ALLINEAMENTO DEL FABBRICATO LATO OVEST DEL NUMERO CIVICO 54 DI VIA MATTEOTTI FINO ALL'ALLINEAMENTO DELLA RECINZIONE LATO OVEST DEL NUMERO CIVICO 58 DI VIA MATTEOTTI (INDICATO DALLA LETTERA "H" SULL'ALLEGATA PLANIMETRIA)

Il tratto di banchina compreso tra l'allineamento del fabbricato lato ovest del numero civico 54 di Via Matteotti fino all'allineamento della recinzione lato ovest del numero civico 58 di Via Matteotti è destinato al Distributore IP per le operazioni di Rifornimento Carburante. E'vietato l'ormeggio di unità non impegnate in operazioni di bunkeraggio in qualsiasi orario diurno e notturno.

TRATTO DI BANCHINA COMPRESO TRA L'ALLINEAMENTO DELLA RECINZIONE LATO OVEST DEL NUMERO CIVICO 58 DI VIA MATTEOTTI FINO ALL'ALLINEAMENTO DELLA RECINZIONE LATO EST DI VIA DELLA RIMEMBRANZA (INDICATO DALLA LETTERA "I" SULL'ALLEGATA PLANIMETRIA)

Il tratto di banchina compreso tra l'allineamento della recinzione lato ovest del numero civico 58 di Via Matteotti fino all'allineamento della recinzione lato est di Via della Rimembranza è destinato alle unità che effettuano pesca "COZZE".

TRATTO DI BANCHINA COMPRESO TRA L'ALLINEAMENTO DELLA RECINZIONE LATO EST DI VIA DELLA RIMEMBRANZA FINO ALL'ALLINEAMENTO DELLO SPIGOLO EST DEL FABBRICATO PERPENDICOLARE ALLA BANCHINA (INDICATO DALLA LETTERA "L" SULL'ALLEGATA PLANIMETRIA)

Il tratto di banchina compreso tra l'allineamento della recinzione lato est di Via della Rimembranza fino all'allineamento dello spigolo est del fabbricato perpendicolare alla banchina è destinato alle unità che effettuano pesca "A STRASCICO".

TRATTO DI BANCHINA COMPRESO TRA L'ALLINEAMENTO DELLO SPIGOLO EST DEL FABBRICATO PERPENDICOLARE ALLA BANCHINA FINO AL PONTE DELLA S.S. ROMEA (INDICATO DALLA LETTERA "M" SULL'ALLEGATA PLANIMETRIA)

Il tratto di banchina compreso tra l'allineamento dello spigolo est del fabbricato perpendicolare alla banchina fino al ponte della S.S. Romea è destinato alle unità che effettuano pesca "COZZE".

ARTICOLO 15

Dalle ore 13:00 alle 18:00 dei giorni feriali, (escluso il Sabato, i festivi, i periodi di fermo biologico e le giornate di inattività del Mercato Ittico di Porto Garibaldi), è vietata la circolazione, la fermata e la sosta di qualsiasi veicolo nei tratti di banchina contrassegnati dalle lettere D-E-F-G, meglio evidenziati nell'allegata planimetria.

I tratti di banchina contrassegnati dalle lettere D-E-F-G-M sono riservati alla sosta dei veicoli autorizzati dall'Amministrazione Comunale e muniti di apposito contrassegno, adibiti al trasporto di prodotti ittici e materiali attinenti l'attività di pesca. E' vietato l'accesso, la circolazione, la fermata e la sosta di qualsiasi veicolo nei tratti di banchina contrassegnati dalle lettere D-E-F-G, meglio evidenziati nell'allegata planimetria.

Nel tratto di banchina contrassegnato dalla lettera M sull'allegata planimetria è vietata la sosta dei veicoli non autorizzati dalle ore 08:00 alle ore 13:00.

ARTICOLO 16

Su tutta la banchina è consentita l'occupazione temporanea con reti ed attrezzature da pesca per il tempo strettamente necessario all'ordinaria manutenzione, in modo da non impedire la circolazione veicolare e pedonale indispensabili allo svolgimento delle operazioni di movimentazione del pescato.

In tali occasioni è fatto obbligo al proprietario delle stesse reti/attrezzature di predisporre tutte le misure atte a prevenire situazioni di pericolo ed impedire il verificarsi di eventuali danni a persone e/o cose. Restano comunque a carico del proprietario delle reti/attrezzature le eventuali responsabilità per eventi dannosi nei confronti di terzi.

ARTICOLO 17

Le macchine operatrici (carrelli elevatori, fork-lifts, nastri trasportatori, etc.) possono operare se conformi alle vigenti norme in materia antinfortunistica. Pertanto, le Ditte proprietarie dovranno essere in possesso dei certificati di omologazione e verifica rilasciati dai competenti organi per le macchine, attrezzature ed impianti utilizzati nelle varie operazioni. La movimentazione delle cassette vuote destinate a contenere il pescato, il relativo carico/scarico dei camion di rifornimento e lo smistamento lungo la banchina dovrà essere sospesa in occasione del rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante a mezzo autobotte.

Ai proprietari ed ai conducenti dei mezzi ed attrezzature, in occasione della loro utilizzazione, è fatto obbligo di predisporre tutte quelle misure atte a prevenire pericoli ed impedire il verificarsi di eventuali danni a persone e/o cose. In particolare, i suddetti operatori dovranno impedire che persone estranee alle operazioni o comunque non addette ai lavori si introducano nelle aree di movimentazione e di azione delle macchine e degli attrezzi.

Restano comunque a carico dei proprietari e dei conducenti dei predetti mezzi ed attrezzature le eventuali responsabilità per eventi dannosi e/o pericolosi nei confronti di persone e/o cose. Le autobotti ed i veicoli con carichi di materie infiammabili, esplosive o pericolose in genere, potranno accedere all'area portuale soltanto previa comunicazione inoltrata con congruo anticipo all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi.

Il rifornimento (carico/scarico) tramite autobotte degli impianti di distribuzione di combustibili situati lungo la banchina dovrà essere effettuato nelle ore del mattino. Soltanto in via eccezionale, comprovate le particolari e contingenti necessità, nelle ore pomeridiane, ferma restando la preventiva comunicazione.

Sulla banchina i carrelli per il trasporto del ghiaccio devono essere movimentati esclusivamente a mano con esclusione di rimorchi effettuati a mezzo di motocicli e potranno rimanere in banchina per il tempo strettamente necessario al trasbordo del ghiaccio dagli stessi ai pescherecci.

CAPO II "NORME PER L'ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE, LA SOSTA E L'UTILIZZAZIONE IN GENERE DELLE BANCHINE E DELLE AREE PORTUALI – LIDO DEGLI ESTENSI".

TRATTO DI BANCHINA COMPRESO TRA IL FANALE ROSSO DI INGRESSO IN PORTO FINO ALL'INIZIO DELLA BANCHINA DENOMINATA SQUERO

Nel tratto di banchina compreso tra il fanale rosso di ingresso in porto e l'inizio della banchina denominata Squero, ad eccezione del tratto in concessione alla Lega Navale Italiana, è vietato l'ormeggio a qualsiasi unità.

"SQUERO E TRATTO DI BANCHINA ANTISTANTE IPSIA

ARTICOLO 18

Il tratto di banchina antistante l'IPSIA sino allo spigolo ovest dell'insenatura denominata "SQUERO" è riservato all'ormeggio temporaneo di unità in transito, previa autorizzazione dello scrivente Comando.

TRATTO DI BANCHINA DA SPIGOLO OVEST “SQUERO” A SPIGOLO EST CANALE DELLE VENE

ARTICOLO 19

Il tratto di banchina è riservato all’ormeggio temporaneo di unità in transito, previa autorizzazione dello scrivente Comando.

TRATTO DI BANCHINA DA SPIGOLO OVEST CANALE DELLE VENE SINO ALL’INIZIO DEI PONTILI GALLEGGIANTI ASSENTITI IN CONCESSIONE

ARTICOLO 20

Il tratto è riservato all’ormeggio temporaneo e di emergenza di unità in transito, autorizzate dallo scrivente Comando.

IL TRATTO DI BANCHINA DALLA FINE DEI PONTILI GALLEGGIANTI ASSENTITI IN CONCESSIONE SINO ALL’INIZIO DELLO SPIGOLO

ARTICOLO 21

Il tratto di banchina è riservato all’ormeggio dei mezzi navali delle FF.AA. e di Polizia.

TRATTO DI BANCHINA DALLLO SPIGOLO SINO ALLA RECINZIONE

ARTICOLO 22

Il tratto di banchina è riservato all’eventuale ormeggio di MM/PP per effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte.

INGRESSO DARSENA SUD ADIACENTE AL CANTIERE “NAUTICA DEL PORTO”

ARTICOLO 23

E’ vietata la sosta e la fermata di qualsiasi tipo di veicolo, nonché il deposito di attrezzature, materiali e cose di qualsiasi natura, fino alla linea gialla segnata sulla pavimentazione stradale dell’accesso alla darsena Sud.

La rimanente parte di piazzale è adibita esclusivamente alla sosta di autoveicoli.

ARTICOLO 24

La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 08:00 del 30.07.2004.

Dalla suddetta data le Ordinanze citate in premessa sono abrogate.

E’ altresì abrogata qualsiasi altra disposizione che possa essere in contrasto o incompatibile con le presenti norme.

ARTICOLO 25

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fatte salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento saranno perseguiti ai sensi del Codice della Strada, degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione dall'articolo 39 Legge 50/71 e succ. modifiche, ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Porto Garibaldi, lì 29.07.2004

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Gualtiero Roberto MATTIOLI